TESTO UNICO IN MATERIA BANCARIA E CREDITIZIA

Art. 69.1

Autorizzazione delle società di partecipazione finanziaria e delle società di partecipazione finanziaria mista diverse dalla capogruppo

Le societa' di partecipazione finanziaria e le societa' di partecipazione finanziaria mista diverse dalle capogruppo presentano istanza di autorizzazione ai sensi del presente articolo quando ricorra una delle seguenti condizioni:

a) abbiano sede legale in Italia, non siano a loro volta controllate da una banca italiana o da un'altra societa' di partecipazione finanziaria o societa' di partecipazione finanziaria mista con sede legale in Italia, e nell'insieme delle societa' da esse controllate vi siano solo banche italiane oppure il totale dell'attivo delle banche italiane controllate sia maggiore di quello delle banche controllate aventi sede legale in Stati dell'Unione europea diversi dall'Italia oppure quando Banca d'Italia sia altrimenti nominata autorita' di vigilanza su base consolidata;

b) abbiano sede legale in Italia o in un altro Stato dell'Unione europea e siano tenute al rispetto su base sub-consolidata del regolamento (UE) n. 575/2013 e delle disposizioni di attuazione della direttiva 2013/36/UE. L'autorizzazione prevista al comma 1 e' rilasciata dalla Banca d'Italia, in qualita' di autorita' di vigilanza su base consolidata, congiuntamente con l'autorita' competente dello Stato dell'Unione europea in cui ha sede legale la societa' finanziaria o la societa' di partecipazione finanziaria mista, se diverso dall'Italia. Si applicano gli articoli 60-bis 60-ter, 61-bis,, 65, 66, 67, 67-bis, 67-ter, 68, 69.

(97)

Versione in vigore dal 9 gennaio 2026, tuttora in vigore · versione 120

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Testo unico in materia bancaria e creditizia
Estremi	Decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385

Titolo	III — Vigilanza
Capo	I — Banche
Sezione	II — Ambito ed esercizio della vigilanza
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 30 settembre 1993

NOTE DI AGGIORNAMENTO

(97) Il D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 182 ha disposto (con l'art. 3, comma 6) che "Fino all'entrata in vigore delle disposizioni della Banca d'Italia di attuazione del Titolo III, Capo II, Sezioni I e II, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dal presente decreto, continua ad applicarsi il Titolo III, Capo II, Sezioni I e II, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 nella versione precedente alle modifiche apportate dal presente decreto, e la relativa disciplina attuativa."

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 22 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/testo-unico-in-materia-bancaria-e-creditizia/art-69.1-autorizzazione-delle-societa-di-partecipazione-finanziaria-e-delle

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it